

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 15-2744

Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino all'utilizzo diretto di euro 807.795,30 per il ripianamento del disavanzo finanziario 2005.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

L'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino (ATC), con nota prot. DIR n. 30763 del 23 giugno 2006, ha inoltrato agli uffici regionali il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 223 del 19 giugno 2006;

la sopra citata deliberazione dell'ATC di Torino stabilisce, tra l'altro, al punto g), «di approvare l'utilizzo di quota parte del ricavato vendite Legge n. 560/93 anno 2004, per il ripiano del disavanzo del rendiconto finanziario 2005, nella misura di € 807.795,30, quale differenza tra il totale delle entrate e delle spese dell'esercizio in chiusura» e, al punto h), «di richiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione a tale utilizzo, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2000 n. 5-1274»;

con nota prot. n. 1416 del 15 novembre 2006, l'Assessorato regionale alle Politiche territoriali, in conseguenza dell'analisi della situazione finanziaria dell'ATC di Torino, ha chiesto all'Agenzia medesima di valutare la possibilità di utilizzare per la copertura del disavanzo finanziario dell'esercizio 2005 risorse alternative ai proventi delle alienazioni, quali la riduzione dell'avanzo di amministrazione (già ridotto nell'esercizio di € 2910.271,41, ma comunque ammontante al 31 dicembre 2005 a € 26.744.260,23) o l'utilizzo di parte delle immobilizzazioni finanziarie;

l'ATC di Torino, con nota prot. P n. 27365 del 5 giugno 2007, ha diffusamente motivato che le alternative suggerite dalla Regione non risultano percorribili, ribadendo la richiesta di ripianamento del disavanzo precedentemente avanzata. In particolare, per quanto concerne l'avanzo di amministrazione, l'ATC ha evidenziato che «una parte rilevante delle componenti positive è data da crediti maturati verso gli assegnatari in un arco temporale di decenni. Nonostante la puntuale attività di sollecito/diffida a tutela delle proprie ragioni, non è realistico attendersi certezza di entrate dai residui in questione, soprattutto per quei crediti sorti in tempi remoti. Manca quindi nelle componenti attive dell'avanzo quanto necessario a consentire la spendibilità».

Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni finanziarie, l'ATC ha specificato che «tale forma di investimento (...) ha consentito negli anni di ottimizzare la redditività delle disponibilità liquide dell'Agenzia» e che «gli interessi attivi che esse generano contribuiscono in modo determinante a garantire l'equilibrio del bilancio»;

la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 10-6359 del 9 luglio 2007 - nel rispetto dell'autonomia amministrativa e contabile riconosciuta all'ATC di Torino dalla vigente normativa (cfr. L.R. n. 11/1993, art. 3, comma 3) e considerato che la somma che l'Agenzia medesima intendeva utilizzare era inferiore al 20 per cento dell'ammontare del ricavato delle alienazioni di alloggi di sua proprietà operate nell'esercizio 2004, superiore ai 14 milioni di euro - ha proposto al Consiglio regionale di autorizzare l'utilizzo della somma di € 807.795,30 per il ripiano del disavanzo finanziario 2005;

tale proposta, numerata dal Consiglio regionale come Pdcr n. 293, è stata assegnata alla II° Commissione consiliare e da questa approvata a maggioranza nella seduta del 19 settembre 2007.

E' stata, quindi, presa in esame dal Consiglio regionale, che nella seduta dell'8 gennaio 2008 ne ha disposto il rinvio in Commissione. La II° Commissione consiliare, previa audizione del Presidente dell'ATC, ha riapprovato il provvedimento nella seduta del 16 gennaio 2008, reinviandolo quindi all'aula per la definitiva approvazione. L'iter di approvazione non si è, però, concluso a causa della fine della legislatura e la proposta è, pertanto, definitivamente decaduta;

L'Assessore regionale all'Urbanistica e programmazione territoriale, con nota prot. n. 549 del 9 dicembre 2010, nel dare notizia all'ATC di Torino della mancata conclusione dell'iter sopra esposto, ha fatto rilevare che gli ultimi quattro esercizi, successivi a quello in cui si è generato il disavanzo, hanno chiuso in attivo, con un utile complessivo di € 5.643.440,91. In ragione di ciò, e anche alla luce del notevole lasso di tempo trascorso e del mutato quadro finanziario, ha invitato l'ATC di Torino a rivalutare la necessità di attingere ai proventi delle alienazioni per il ripianamento del disavanzo di cui trattasi, anche in considerazione di un avanzo di amministrazione consolidato al 31 dicembre 2009 pari a € 36.067.641,36;

L'ATC di Torino, con nota prot. n. 2920 del 21 gennaio 2011, ha comunicato «anche per meglio rappresentare contabilmente una precisa scelta gestionale della precedente Amministrazione, di dover riconfermare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del ricavato delle vendite (...)», precisando che «le risorse provenienti dall'alienazione degli immobili di erps ai sensi della legge 560/93 sono state appositamente accantonate a suo tempo da ATC, nell'ambito di quelle a disposizione, e sono ancora disponibili (quindi nessun effettivo ripiano finanziario/uscita monetaria è in capo alla Regione, ma solo l'autorizzazione finale all'utilizzo di fondi dedicati nella disponibilità di ATC)» e che «dopo il 2005 non vi sono stati altri bilanci finanziari chiusi con richiesta alla Regione di autorizzazione al ripiano con i fondi ex L. 560/93»;

in considerazione della conferma da parte dell'ATC di Torino della volontà di addivenire al ripiano del disavanzo finanziario in questione mediante l'utilizzo di risorse accantonate dall'Agenzia, ma non rientranti nella gestione ordinaria del bilancio, sono state valutate, anche con l'ausilio dei funzionari dell'ATC stessa, le possibili soluzioni atte ad evitare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione degli alloggi, per loro natura ritenute più idonee ad un ripristino del patrimonio alienato. Tra queste, particolare attenzione è stata posta sulle risorse facenti capo alla cosiddetta "Gestione speciale", istituita presso le ATC dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, presso la quale vengono accantonate, tra l'altro, le quote residuali derivanti dalla gestione del patrimonio delle Agenzie, utilizzabili per le finalità previste dall'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

L'Assessore regionale all'Urbanistica e programmazione territoriale, con nota prot. n. 1263 del 6 settembre 2011, ha, pertanto, chiesto all'ATC di Torino di valutare – in considerazione della sostanziale uniformità di finalità e per ragioni di snellezza procedurale – l'utilizzo delle risorse facenti capo ai fondi trattenuti ex L. 513/1977, anziché di quelle derivanti dall'alienazione degli alloggi, per il ripiano del disavanzo di cui trattasi, invitando l'Agenzia, qualora l'ipotesi prospettata fosse condivisa, ad adottare i conseguenti atti di competenza del Consiglio di amministrazione;

L'ATC di Torino, con nota prot. n. 43968 del 23 settembre 2011, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 164 del 20 settembre 2011, con la quale ha stabilito «di richiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse facenti capo ai fondi trattenuti ex L. 513/77, per il ripiano del disavanzo dell'esercizio 2005 per l'importo di € 807.975,30, in luogo dell'originaria richiesta di utilizzo delle risorse derivanti dalle vendite ex L. 560/93»;

considerato che le risorse attualmente disponibili per le finalità di cui all'art. 25 della L. n. 513/77 ammontano attualmente a € 6.142.822,28

visto l'art. 25, comma 3, lettera c), della legge 8 agosto 1977, n. 513;
visto l'art. 6 della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare l'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, all'utilizzo diretto della somma di € 807.795,30, relativa alle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC stessa, per il ripiano del disavanzo finanziario dell'esercizio 2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)